

Valutazione dei costi di ricerca e pubblicità: come evitare il falso in bilancio?

Riccardo Patimo - Dottore commercialista in Roma

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Prassi professionale - Modelli di rilevazione

Come stabilire se la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità, rilevati nel corso del 2016 o in anni precedenti, possa far scattare il reato di falso in bilancio? I principi di revisione ISA Italia 320 e 450 e la prassi professionale sono di aiuto per accertare la rilevanza di eventuali comportamenti non corretti, o per valutare la lieve entità e la particolare tenuità non punibile, previste dalle fattispecie introdotte nel codice civile. Le tante novità della riforma dei bilanci, la soppressione delle soglie di punibilità e la conferma da parte delle Sezioni Unite della Cassazione della sussistenza del falso valutativo fanno sì che l'esercizio 2016 sia particolarmente impegnativo per amministratori, sindaci e revisori chiamati ad applicare le nuove regole.

Il reato di **false comunicazioni sociali**, comunemente noto come falso in bilancio, è stato notevolmente riformato ad opera della L. 69/2015 che ha riformulato gli artt. 2621 e 2622 c.c. (quest'ultimo con contenuti sovrapponibili ma dedicato alle **società quotate** e soggetti equiparati) e introdotto i nuovi articoli 2621-bis e ter, che prevedono **riduzioni di pena** se i fatti che determinano la falsità del bilancio sono di **lieve entità** e la **non punibilità** quando il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori sia di **particolare tenuità**.

Leggi anche:

- [Falso in bilancio particolarmente tenue: nessuna sanzione per l'ente](#)
- [Falso in bilancio senza obbligo di risarcimento?](#)
- [La tutela penale e amministrativa della corretta informazione societaria](#)
- [Anticorruzione e falso in bilancio: la legge in G.U.](#)
- [Alle SS.UU. la non punibilità per tenuità del fatto](#)
- [Falso in bilancio: le proposte del CNDCEC](#)

Abolite le soglie di non punibilità

Tra le novità più rilevanti, va segnalata l'abolizione delle soglie di non punibilità, prima riferite al risultato economico al lordo delle imposte (non superiore al 5%) e al patrimonio netto (non superiore all'1%) e alle valutazioni estimative se, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Leggi anche: [Falso in bilancio: quale decorrenza e quali rapporti con la precedente fattispecie?](#)

Falso valutativo

L'attuale formulazione della norma si caratterizza, inoltre, per l'eliminazione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*" riferito ai fatti materiali non rispondenti al vero che ha fatto pensare, in un primo momento, alla volontà del Legislatore di abrogare del tutto tale fattispecie, con conseguente eliminazione del c.d. **falso valutativo**.

Leggi anche:

- [Assonime: valutazioni in bilancio, quale rilevanza penale?](#)
- [Il falso in bilancio "valutativo" continua ad essere penalmente rilevante?](#)
- [False comunicazioni sociali: "interpretazione autentica" dalla Cassazione](#)
- [Falso in bilancio e falso valutativo: decideranno le Sezioni Unite?](#)

Intervento a SS.UU della Suprema Corte: per il falso valutativo nessuna abrogazione

Ma tale interpretazione, favorevole agli estensori del bilancio ed ai soggetti chiamati a vigilarne la correttezza, è stata presto smentita dalla Corte di Cassazione, inizialmente con le sentenze n. 890/2015 e n. 12793/2016 e, da ultimo, con la sentenza a Sezioni Unite n. 22474/2016 da più parti condivisa nelle conclusioni e apprezzata per la chiarezza delle motivazioni.

Leggi anche:[Per le Sezioni Unite il falso valutativo continua ad essere reato](#)

- [Falso in bilancio: per le Sezioni Unite è ancora reato il falso valutativo](#)
- [Il falso in bilancio è ancora punibile](#)
- [La Riforma del falso in bilancio 2015](#)
- [Falso valutativo in bilancio: un altro contrasto interpretativo rimesso alle SS.UU.](#)
- [Falso in bilancio valutativo: se è ancora reato lo diranno le Sezioni Unite](#)
- [Bilancio e false valutazioni sociali: riflessioni Assonime in attesa delle SS.UU.](#)
- [Falso in bilancio: alle SS.UU. la questione dell'abrogazione del falso valutativo](#)
- [Falso in bilancio valutativo: questione rimessa alle Sezioni Unite](#)
- [Falso in bilancio: valutazione della partecipazione, errore rilevante ancora punibile](#)
- [Nuovo falso in bilancio anche per le mere valutazioni](#)

Tale sentenza ha stabilito che il bilancio è un documento dal **contenuto essenzialmente valutativo** in cui confluiscono dati:

- **Certi** (es. il costo di acquisto di un bene);
- **Stimati**, (es. il prezzo di mercato di una merce);
- **Congetturati**, (es. quote di ammortamento).

Di conseguenza, ritenere non rilevanti, ai fini della sussistenza del reato, i fatti materiali oggetto di valutazione finirebbe per depotenziare l'effetto della norma, atteso che la maggior parte dei fatti descritti in bilancio sono di natura valutativa.

Peraltro, come ben argomentato nella predetta sentenza, il bilancio più che contenere i fatti di gestione ne costituisce un racconto che si traduce, in concreto, nella traduzione degli stessi nella c.d. moneta di conto, operazione questa che, con la sola esclusione del saldo del conto cassa, **richiede sempre un atto di valutazione**.

Come stabilire se le valutazioni di bilancio sono corrette?

Diviene così centrale, ai fini dell'intellegibilità del bilancio da parte dei terzi, disporre di un chiave di lettura che consenta di stabilire se le valutazioni in esso riportate siano o meno corrette.

Secondo la citata sentenza n. 22474, tali **criteri sono imposti dal Legislatore nazionale** (art. 2423 e ss c.c.), dalle direttive europee (Direttiva 2013/34/UE recepita con il D.Lgs. 139/2015) ovvero frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza, e ufficializzate ad opera di soggetti "certificatori" quali l'OIC a livello nazionale e l'IFRS a livello internazionale.

In tale contesto, il **collegio sindacale** è chiamato anzitutto a vigilare (art. 2403 c.c.) sulla corretta applicazione, da parte degli amministratori delle norme di legge, e dunque anche di quelle dettate per la redazione del bilancio, e poi, nello specifico, a partecipare alla materiale stesura del documento redigendo **un'apposita relazione** che a questo va allegata (art. 2429 c.c.) in cui, oltre a riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, può fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Bilancio 2016: prima applicazione della riforma e cambio dei "criteri di valutazione"

Il bilancio 2016 richiede una particolare attenzione da parte di amministratori, sindaci e revisori visto che è il primo, almeno per i soggetti c.d. solari, cui si applicano le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 di riforma dei bilanci e i conseguenti cambiamenti dei "criteri di valutazione".

Poste valutate ante riforma che non hanno ancora esaurito i loro effetti

Innanzitutto, occorre concentrarsi su quelle poste valutate in base alla precedente versione dell'articolo 2426 c.c. e riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Titoli immobilizzati, crediti e debiti, nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento

Relativamente a tali voci, l'art. 12, D.Lgs. 139/2015 consente la non applicazione del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli immobilizzati e dei crediti e debiti e dei nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento.

Spese di ricerca e pubblicità

Di converso, il mancato riferimento, in tale norma, alle novità in tema di spese di ricerca e pubblicità richiede di effettuare lo **stralcio** di quelle patrimonializzate in **precedenti esercizi** se non riclassificabili tra i costi di sviluppo, per le spese di ricerca, o tra i costi di impianto e ampliamento, per le spese di pubblicità.

Tale rettifica, come previsto dal riformato OIC 29, par. 17, va **contabilizzata a patrimonio netto riducendo gli utili** portati a nuovo o, in mancanza di questi, un'altra riserva disponibile.

Leggi anche:

- [Immobilizzazioni immateriali: come cambia l'OIC24](#)
- [Immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali non più capitalizzabili](#)
- [OIC 29 in pratica: cambiamenti di principi contabili e correzione di errori](#)
- [Sul cambiamento dei principi contabili arrivano le indicazioni dell'OIC](#)

Facile comprendere come tale operazione, riducendo il patrimonio netto, possa non risultare gradita, specie se il bilancio già chiude in perdita.

Compito del collegio sindacale, anche quando non investito del controllo contabile, sarà dunque quello di vigilare sulla corretta applicazione delle nuove norme anche sulla base delle osservazioni formulate dal soggetto incaricato della revisione legale.

Falso in bilancio: quali criteri per valutare il grado di “rilevanza”?

Tornando specificamente al falso in bilancio, è necessario disporre di criteri oggettivi che permettano di valutare il grado di “rilevanza” di tali fatti materiali esposti in bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2621 e 2622 c.c., e se ricorrono la lieve entità e la non punibilità per particolare tenuità di cui agli artt. 2621-bis e ter c.c..

Principi di revisione ISA Italia

Un valido ausilio in tal senso può rinvenirsi nei **principi di revisione ISA Italia 320** (Significatività nella pianificazione e nello sviluppo della revisione contabile) e **ISA Italia 450** (Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile): il primo, per stabilire quando un errore può essere considerato “significativo” e dunque, ai fini in commento, rilevante; il secondo per determinare la lieve entità e la particolare tenuità che consentono di beneficiare delle attenuanti previste dagli artt. 2621-bis e ter c.c..

Leggi anche:

- [Revisore contabile: come identificare rischi di errori significativi](#)
- [Principio di revisione ISA 450: come stabilire la “significatività” degli errori](#)

ISA Italia 320 e prassi professionale, nazionale, internazionale

Vero è che il principio di revisione ISA Italia 320 non contiene dati numerici atti a permettere il calcolo di una qualche soglia di rilevanza al disotto della quale un errore può/dovrebbe essere considerato non significativo, ma la prassi professionale, nazionale e internazionale, ha elaborato alcune percentuali da applicare a determinate voci di bilancio che possono costituire un valido punto di partenza e di cui una sintesi è riportata nella seguente tabella:

Prassi Nazionale		
Voci	Da	A
Ricavi	0,5%	1,0%
Utile ante imposte	5,0%	10,0%
Risultato operativo	-	-
Totale Attivo	0,5%	1,0%
Patrimonio Netto	1,0%	5,0%

Prassi Internazionale		
-----------------------	--	--

Voci	Da	A
Ricavi	1,0%	3,0%
Utile ante imposte	-	-
Risultato operativo	3,0%	7,0%
Totale Attivo	1,0%	3,0%
Patrimonio Netto	3,0%	5,0%

Raramente, però, ci si affida ad una sola grandezza, preferendo prendere in esame **più valori di bilancio**, cui applicare le correlate percentuali, per poi fare una **media di risultati** così ottenuti.

ISA Italia 450, prassi professionale e percentuali di esperienza

Il Principio ISA 450 contiene, invece, il concetto di **errore “chiaramente trascurabile”** definito come: “ ... un importo al di sotto del quale gli errori [...] non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio”.

Si pone dunque, ancora una volta, il **problema di fissare una determinata soglia** che, almeno in prima approssimazione, permetta di giudicare quali errori possono essere considerati chiaramente trascurabili.

Nonostante che anche questo principio di revisione non contenga esempi numerici, la prassi professionale ha elaborato delle percentuali di esperienza, comprese tra il 5 e il 15%, da applicare alla c.d. **significatività operativa**, quest'ultima fissabile in percentuale compresa tra il 60 e l'85% della materialità complessiva.

Operativamente, si procederà come segue:

- 1) Scelta dei valori di bilancio su cui si intende operare: Ricavi, Risultato ante imposte, Patrimonio Netto e Totale Attivo;
- 2) Applicazione a tali voci delle percentuali elaborate dalla prassi professionale, calcolo della media dei risultati e ottenimento della **soglia di rilevanza/materialità**;
- 3) Moltiplicazione della soglia di rilevanza per le percentuali di esperienza (tra il 60 e l'85%) e ottenimento della soglia di **significatività operativa** (per semplificare è possibile applicare entrambe le suddette percentuali e fare la media dei risultati);
- 4) Infine, calcolo della **soglia dell'errore trascurabile** moltiplicando la significatività operativa per le percentuali di esperienza (tra il 5 e il 15%).

Superamento delle soglie di rilevanza e errore trascurabile: criterio di calcolo

I risultati così ottenuti permettono di considerare falso un bilancio se i fatti materiali in esso esposti si discostano da quelli corretti per valori superiori alla soglia di rilevanza mentre, ai fini della lieve entità, si considererebbero trascurabili gli errori di importo inferiore alla soglia dell'errore trascurabile.

In conclusione, dovendo valutare l'effetto che il **mancato storno dei costi di ricerca e pubblicità** rilevati in precedenti esercizi e non più capitalizzabili, amministratori, revisori e sindaci potrebbero prendere in considerazione sia il Patrimonio Netto che il Totale Attivo e calcolare su tali voci le soglie di rilevanza e di errore trascurabile, per poi misurarne lo scostamento rispetto ai valori corretti.

Se, invece, oggetto del controllo fossero i **costi di ricerca e pubblicità sostenuti nel 2016**, occorrerebbe includere tra le voci da utilizzare per il calcolo della rilevanza anche il Risultato ante imposte in quanto valore sicuramente influenzato dalla eventuale patrimonializzazione di tali costi.



BILANCIO
Sei pronto alle novità sui bilanci?

SCOPRI DI PIÙ >